



www.freefoundation.com

LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 – 2016: LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (II parte)

*testo definitivo trasmesso dal governo al Parlamento

- □ La Legge di stabilità 2014 2016: la razionalizzazione della spesa pubblica
- □ Art.11: Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego
 - 1. Contrattazione
 - 2. Onorari spettanti agli avvocati della pubblica amministrazione
 - 3. Turn over per le pubbliche amministrazioni
 - 4. Trattamento economico per il personale della pubblica amministrazione
 - 5. Indennità di servizio estero
 - Spese di viaggio personale in servizio all'estero
 - 6. Finanziamento del servizio sanitario nazionale
 - Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

- □ Art.12: Razionalizzazione della spesa previdenziale
 - 1. Deindicizzazione delle pensioni per il triennio 2014 2016
 - 2. Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici
 - 3. Proroga del contributo di solidarietà

LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 – 2016: LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

- La legge di stabilità contiene un corposo capitolo sulla razionalizzazione della spesa pubblica composto da 3 articoli:
 - Art.10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche);
 - Art.11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego);
 - Art.12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale).

ART.11: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NEL PUBBLICO IMPIEGO

La seconda parte del Titolo III della Legge di stabilità riguardante la razionalizzazione della spesa pubblica è dedicata alla razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego le cui norme sono raggruppate all'interno dell'articolo 11, ed i cui punti principali sono di seguito sintetizzati.

1. CONTRATTAZIONE (ART.11)

- 1. Contrattazione: i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione superiori a 90 mila euro lordi annui sono ridotti:
 - a) del 5% per la parte eccedente i 90 mila euro fino a 150 mila euro;
 - b) del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro.

A decorrere dal 2015, viene previsto che le predette risorse siano **permanentemente decurtate** di un importo pari a quanto sopra descritto.

2. ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.11)

2. Onorari spettanti agli avvocati della Pubblica Amministrazione: si prevede che dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per le Pubbliche Amministrazioni, siano corrisposti in favore dei dipendenti delle stesse per il 75%. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SNN), sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato, con un risparmio totale stimato pari a circa 24 milioni di euro per ogni anno.

3. TURN OVER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART.11)

- 3. Turn over per le Pubbliche Amministrazioni: si prevede che le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, potranno procedere al turn over del personale nella misura:
 - a) del **40**% per l'anno 2015;
 - b) del **60**% per l'anno 2016;
 - c) dell'80% per l'anno 2017;
 - d) del **100**% per l'anno 2018.

3. TURN OVER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART.11)

Mentre, le **Università** e gli **enti di ricerca** potranno procedere al *turn* over del personale nella misura:

- a) del **60**% per l'anno 2016;
- b) dell'80% per l'anno 2017;
- c) del **100**% per l'anno 2018.

Le economie derivanti dalla presente disposizione sono stimate in:

- **12,2 milioni** di euro per il 2015;
- 105,4 milioni di euro per il 2016;
- **226,7 milioni** di euro per il 2017;
- **267** milioni di euro per il 2018.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.11)

4. Trattamento economico per il personale della Pubblica Amministrazione: si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 verranno applicati dei limiti retributivi (come stabiliti nell'art. 23-ter della Legge 214/2010) a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.11)

In considerazione dell'impossibilità di individuare con esattezza l'entità dei destinatari, i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo e destinati ad essere versati dalle amministrazioni citate all'interno dell'art. 23-ter della Legge 214/2010 al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Le restanti amministrazioni, invece, devono acquisire i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci e destinarli al miglioramento dei relativi saldi.

5. INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERO (ART.11)

- 5. Indennità di servizio estero: si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero per un importo pari a:
 - 10 milioni di euro lordi per il 2014;
 - **20** milioni di euro lordi a decorrere dal 2015.

6. SPESE DI VIAGGIO PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (ART.11)

6. Spese di viaggio personale in servizio all'estero: si prevede che, per il personale in servizio all'estero e per i familiari a carico, le spese di viaggio per congedo in Italia), siano corrisposte nella misura del 50% anziché del 90%.

7. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART.11)

- 7. Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale: si prevede la riduzione del livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato di:
 - **540 milioni** di euro per il 201*5*;
 - 610 milioni di euro a decorrere dal 2016.

ART.12: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE

La terza ed ultima parte del Titolo III della Legge di stabilità riguardante la razionalizzazione della spesa pubblica è dedicata alla razionalizzazione della spesa previdenziale le cui norme sono raggruppate all'interno dell'articolo 12, ed i cui punti principali sono di seguito sintetizzati.

1. DEINDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 (ART.12)

1. Deindicizzazione delle pensioni per il triennio 2014 - 2016: la disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014 - 2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Si specifica che:

Trattamento minimo INPS = 6.440,6 euro annui, quindi:

3 volte il trattamento minimo INPS = 19.321,8 euro annui;

4 volte il trattamento minimo INPS = 25.762,4 euro annui;

5 volte il trattamento minimo INPS = **32.203** euro annui;

6 volte il trattamento minimo INPS = 38.643,5 euro annui.

1. DEINDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 (ART.12)

Pertanto, per il triennio 2014 - 2016 la **rivalutazione** automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

- a) nella misura del 90% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS ed inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e, solo per il 2014, non è riconosciuta per le fasce d'importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

2. REGOLE DI LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI (ART.12)

- 2. Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici: la disposizione è diretta a:
 - Incrementare da 6 a 12 mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età.

2. REGOLE DI LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI (ART.12)

- 2) Rimodulare i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio prevedendo il riconoscimento dello stesso in:
 - a) 1 unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è pari o inferiore a 50 mila euro.
 - b) 2 importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è superiore a 50 mila euro ma inferiore a 100 mila euro;
 - c) 3 importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è uguale o superiore a 100 mila euro.

3. PROROGA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART.12)

- 3. Proroga del contributo di solidarietà: per concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di 3 anni, per le pensioni superiori a 150 mila euro lordi annui si prevede un contributo di solidarietà del:
 - a) 5% per la parte eccedente i 150 mila euro lordi annui;
 - b) 10% per la parte eccedente i 200 mila euro lordi annui;
 - c) 15% per la parte eccedente i 250 mila euro lordi annui.